

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Principi Generali

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Finalità

TITOLO I - Corsi di Studio e Strutture Didattiche

Articolo 3 - Titoli e Corsi di Studio

Articolo 4 - Le Strutture Didattiche

Articolo 5 - Commissioni Didattiche Paritetiche

Articolo 6 - Istituzione, Attivazione e Disattivazione dei Corsi di Studio

Articolo 7 - Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio

Articolo 8 - Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

Articolo 9 - Crediti Formativi Universitari

TITOLO II - Organizzazione dell'Attività Didattica

Articolo 10 - Corsi di Laurea

Articolo 11 - Corsi di Laurea Specialistica

Articolo 12 - Corsi di Specializzazione

Articolo 13 - Dottorato di Ricerca

Articolo 14 - Master Universitari

Articolo 15 - Scuole Superiori

Articolo 16 - Attività Didattiche Integrative

TITOLO III - Regolamentazione delle Attività Didattiche

Articolo 17 - Attività Didattiche

Articolo 18 - Manifesto Annuale degli Studi e Pubblicità dell'Offerta Didattica

Articolo 19 - Doveri dei Docenti

Articolo 20 - Tutela dei Diritti degli Studenti

Articolo 21 - Requisiti di Ammissione ai corsi di Studio, preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative

Articolo 22 - Esami e Verifiche del Profitto

Articolo 23 - Esami Finali

Articolo 24 - Orientamento e Tutorato

Articolo 25 - Studenti Ripetenti e Fuori Corso, Interruzione degli Studi

Articolo 26 - Studenti a Tempo Parziale

Articolo 27 - Rilascio Titoli e certificazioni

TITOLO IV - Norme Transitorie e Finali

Articolo 28 - Approvazione e Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

Articolo 29 - Norme Transitorie

PRINRIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per il Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- per i Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario;
- per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario;
- per i Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art.17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- per Classi di appartenenza dei Corsi di studio l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi del successivo art. 6 e determinati dai Decreti ministeriali;
- per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n.341, nonché all'art 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
- per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio;
- per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive integrazioni e modifiche;
- per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico- disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dei Decreti ministeriali;
- per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità, che caratterizzano il profilo culturale e professionale e al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,

all'orientamento, a stage, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

- per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento didattico d'Ateneo definisce e disciplina:

- gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale;
- le attività e i servizi didattici integrativi, di orientamento, di tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
- i principi generali e le direttive cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche;

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro sono riportati in allegato al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

TITOLO 1 - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 3

Titoli e Corsi di Studio

1 L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro rilascia titoli di studio di Laurea, di Laurea Specialistica. Vengono inoltre rilasciati: Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master Universitario. L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro può rilasciare i titoli, di cui al presente articolo, anche sulla base di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione inter-universitaria nazionale e internazionale.

2 La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio.

Articolo 4

Le Strutture Didattiche

1 Le strutture didattiche dell'Ateneo, come definite dallo Statuto, sono:

- Le Facoltà;
- I Dipartimenti;
- I Corsi di Studio;
- Le Aree didattiche;
- Le Strutture Didattiche Speciali per l'erogazione di servizi didattici integrativi.

2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate in accordo con lo Statuto e l'apposito Regolamento Didattico.

3. Ogni struttura didattica è retta da un Consiglio, o da una Commissione, la cui composizione è determinata dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

4. Possono essere attivate strutture didattiche inter-facoltà ed inter-ateneo, per ogni livello di corso di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche sia i corsi di studio inter-facoltà, sia i corsi di studio attivati con appositi accordi, quali convenzioni o consorzi, con altri Atenei italiani ed esteri, quali Corsi di studio inter-universitari, Scuole inter-ateneo di Specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master universitari congiunti. La gestione dei corsi di studio inter-facoltà è affidata a una commissione costituita in accordo al decreto istitutivo e nella quale sono presenti i Presidi delle Facoltà partecipanti, quella dei corsi inter-ateneo è definita nei protocolli d'intesa.

Articolo 5

Commissioni Didattiche Paritetiche

1. Presso ogni Struttura Didattica è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio delle attività didattiche, con il compito di proporre le iniziative atte a migliorare l'organizzazione e i risultati della didattica. Su queste basi provvede alla verifica della congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi e i crediti formativi.
2. Almeno ogni tre anni la Commissione esprime parere sulla revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
3. La Commissione è presieduta dal Responsabile della Struttura Didattica. La composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Corso di studio, garantendo la presenza paritetica di docenti e studenti, scelti in seno al Corso di studio.

Articolo 6

Attivazione e Disattivazione dei Corsi di Studio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del D.M. 509/99, il Senato Accademico delibera l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di studio. Le Facoltà propongono corsi al Senato Accademico.
2. Il Senato Accademico assicura la revisione triennale dell'elenco dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi. Compete al Senato Accademico di assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo.
3. I Corsi di studio sono articolati in classi ai sensi dei decreti ministeriali attuativi dell'art.17, comma 95, della Legge 15/5/97 n°127 e successive integrazioni e modificazioni, che determinano gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai Corsi di studio appartenenti alla medesima classe. L'Università può attivare più Corsi di studio appartenenti alla medesima classe. Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti, possono essere proposte modifiche o istituzioni di classi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, c. 2 del DM 509/99.
4. Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina altresì la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
5. All'atto dell'istituzione di un Corso di studio l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di Studio attivati presso l'Università nonché, sulla base di specifici accordi, presso altre Università.
6. I corsi di studio attivati sono pubblicati annualmente nel Manifesto annuale di Ateneo.

Articolo 7

Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà su parere conforme del Corso di studio, ed emanati dal Rettore con la procedura prevista dall'Art. 11, L. 341/90.
2. Ciascun ordinamento didattico, definisce in particolare:
 - la denominazione del corso di studio, la classe di appartenenza;
 - l'indicazione degli obiettivi formativi specifici del corso di studio, e con riferimento alla laurea triennale e alla laurea specialistica; gli obiettivi generali della classe di appartenenza,
 - l'elenco delle attività formative istituzionali con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e la loro tipologia;
 - l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative;
 - la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Articolo 8

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta dell'Organo didattico del Corso di studio, e sono emanati dal Rettore.
2. Ciascun Regolamento Didattico indica:
 - le modalità di articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative;
 - il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi universitari, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi in ambito internazionale;
 - le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
 - i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei curricula individuali;
 - le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso e le modalità di verifica delle stesse;
 - le modalità di assolvimento del debito formativo;
 - la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, quelle degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - le forme di tutorato;
 - le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
 - le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che ne assume la responsabilità.

Articolo 9

Crediti Formativi Universitari

1. I crediti sono la misura dell'impegno complessivo, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività formative del Corso di studio.
2. I crediti attribuiti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Corso di studio.
3. Il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo per la prosecuzione degli studi viene stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio, i quali possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al I° anno del Corso di Laurea, 70 al II° e 120 al III° si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 210 crediti al I° anno e 250 al II° anno della Laurea Specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. L'iscrizione al IV anno dei corsi di laurea specialistica, che non presuppongono il conseguimento di una laurea triennale, richiede l'avvenuto conseguimento di 180 crediti.
5. L'Ateneo, nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 dal DM 509/99, verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea Specialistica.
6. Lo studente a tempo parziale, limitatamente agli anni in cui risulta iscritto come tale, può conseguire i crediti previsti dal precedente comma 4, nel numero di anni stabilito dalla Struttura didattica competente.
7. Lo studente a tempo pieno deve conseguire nel periodo della durata legale del corso di studio non meno di 30 crediti su 180 per le lauree ovvero 210 su 300 per le lauree specialistiche; nel caso non raggiunto tale obiettivo è sospeso dalla posizione di studente.
8. Le Strutture didattiche competenti valutano la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi e indica a quale anno di corso deve iscriversi.
9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso o di facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi di Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, compete al corso di studi di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi, fatto salvo per i trasferimenti effettuati nel primo anno di corso. In ogni caso, lo studente che

intenda trasferirsi da altra sede presso l'Ateneo di Catanzaro, dovrà aver conseguito almeno 30 crediti su 180 per la laurea ovvero 210 crediti su 300 per la laurea specialistica.

10. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli d'intesa tra l'Ateneo e gli Organismi interessati.
11. Lo studente può essere autorizzato a frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di studio presso altre Università anche estere. Tali crediti sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
12. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti, periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento viene fatto dal Corso di studio e approvato dal Senato Accademico.
13. All'attività didattica formativa possono afferire studenti appartenenti a più corsi di studio.
14. Ai fini del conseguimento dei crediti attribuiti alla idoneità linguistica nella lingua inglese sono riconoscibili le certificazioni internazionali dello stesso livello o comunque rilasciate da qualificate organizzazioni pubbliche o private identificate dal Senato Accademico.
15. I regolamenti didattici dei corsi di studio dovranno prevedere l'aggiornamento periodico della congruenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi formativi, previa acquisizione del parere delle Commissioni Didattiche Paritetiche.
16. In prima attuazione, i Corsi di studio attribuiscono i crediti alle attività formative già svolte dagli studenti secondo i vecchi ordinamenti con criteri atti a favorire l'opzione per i nuovi ordinamenti.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 10

Corso di Laurea

1. Il Corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di contenuti scientifici generali, di metodologie e cultura atte a permettere la formazione permanente, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per l'iscrizione al Corso di laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata del Corso di laurea è di tre anni; per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.
3. All'atto dell'istituzione di un Corso di laurea, l'Ordinamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Articolo 11

Corso di Laurea Specialistica

1. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. Per il conseguimento della laurea specialistica lo studente deve aver conseguito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi.
2. Per l'iscrizione al corso di laurea specialistica è richiesta la laurea, ovvero il possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica stabiliscono i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea specialistico.
3. In deroga al comma 2 e nei casi previsti dalla legge, è consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.
4. I Regolamenti didattici del Corso di laurea specialistico possono prevedere l'ammissione al primo anno di Laurea specialistica con un debito formativo limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell'ultimo anno della laurea ancora non superati e alla prova finale, da assolvere prima dell'inizio delle verifiche relative alle attività formative del corso di laurea specialistica.

Articolo 12

Corso di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste all'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Gli specifici requisiti di ammissione ad ogni corso di specializzazione e gli eventuali crediti formativi universitari, aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono determinati in accordo alle norme.
4. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea.
5. I Regolamenti didattici del Corso di specializzazione possono prevedere l'ammissione al primo anno del corso di specializzazione con un debito formativo limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell'ultimo anno ancora non superati del Corso di laurea o laurea specialistica e alla prova finale, da assolvere prima dell'inizio delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.

Articolo 13

Dottorato di Ricerca

1. I Dipartimenti promuovono Corsi di dottorato di ricerca con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. L'attivazione dei corsi viene disciplinata dalle leggi vigenti e da apposito Regolamento di Ateneo.
3. Il Regolamento di Ateneo prevede le modalità di riconoscimento del titolo di dottorato a livello internazionale.

Articolo 14

Master Universitari

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente Master universitari di I° e II° livello.
2. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
3. L'Ateneo può istituire corsi di Master interuniversitari, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, nonché corsi in collaborazione con Enti pubblici o privati.
4. L'attivazione dei corsi viene disciplinata dalle leggi vigenti e da apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 15

Scuole Superiori

1. L'Ateneo può istituire, ai sensi dell'art.33 comma 4 dello Statuto, Scuole Superiori di Alta Cultura, anche in consorzio o collaborazione con altre Università o con altri soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
2. La loro attivazione e il funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

Articolo 16

Iniziative Didattiche Integrative

1. L'Università può organizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 341/90 e dell'articolo 14 della legge 390/91, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale:
 - corsi di perfezionamento;
 - corsi di aggiornamento professionale;
 - corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 - corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
 - corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
2. L'Ateneo organizza corsi di orientamento, attività didattiche propedeutiche finalizzate all'acquisizione delle competenze culturali richieste per l'ammissione ai corsi di studio e attività didattiche integrative per l'assolvimento del debito formativo.
3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e normate da apposito regolamento.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 17

Attività Didattiche

1. Le attività didattiche dell'Ateneo iniziano di norma il 1° ottobre si articolano in cicli didattici.
2. Le attività didattiche possono svolgersi attraverso l'uso di mezzi telematici e informatici.
3. Le Strutture Didattiche dei corsi di studi definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo la valutazione iniziale e l'effettuazione di eventuali prove di verifica entro il mese di settembre.
4. Le Strutture Didattiche del Corso stabiliscono annualmente i calendari e gli orari delle lezioni e il calendario degli esami prima dell'inizio dell'anno accademico.
5. La Struttura didattica del Corso di studio stabilisce il calendario didattico di ciascun corso e determina la durata dei corsi d'insegnamento in relazione al numero dei crediti attribuiti, i curricula consigliati e i termini di presentazione ed approvazione di curricula individuali, gli orari delle lezioni e il calendario degli esami.
6. La Facoltà, di norma entro il 31 maggio, coordina le attività deliberate dai singoli Corsi di studio per assicurare la massima accessibilità da parte degli studenti all'offerta formativa al fine di acquisire crediti relativi a moduli d'insegnamenti fruibili in corsi di studio diversi da quelli nei quali lo studente è iscritto e per assicurare l'organizzazione dei corsi comuni a più corsi di studio e classi.
7. La qualità, la valutazione della medesima per l'efficienza e l'efficacia dell'attività formativa è affidata al Nucleo di Valutazione.

Articolo 18

Manifesto Annuale degli Studi e Pubblicità dell'Offerta Didattica

1. Il Senato accademico di norma entro il 30 giugno approva il Manifesto annuale degli studi, che comprende:
 - gli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
 - le modalità di accesso;
 - le modalità di immatricolazione e di iscrizione;
 - i termini delle prescrizioni e delle iscrizioni;
 - le modalità di valutazione della preparazione iniziale degli studenti;
 - le indicazioni riguardanti le tasse, i contributi e le indennità dovute dagli studenti;

- ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Le Facoltà e gli Organi dei Corsi di studio per quanto di competenza, prima dell'inizio di ogni anno accademico rendono pubblici:
- l'articolazione temporale dei cicli didattici;
 - le sedi dell'Università, nonché quelle sedi, esterne all'Università, utilizzate per lo svolgimento di attività didattiche;
 - l'elenco degli insegnamenti attivati con l'indicazione dei relativi programmi, della loro durata, della loro articolazione, della loro distribuzione fra i cicli didattici e del loro valore espresso in termini di crediti didattici;
 - l'elenco dei docenti cui sono affidati i corsi;
 - le modalità di funzionamento dei servizi di tutorato;
 - il calendario degli esami di profitto conclusivi, delle altre prove di verifica e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio;
 - ogni altra notizia prevista dai Regolamenti didattici dei corsi di studio ovvero la cui diffusione sia ritenuta utile nell'interesse del buon andamento degli studi.
3. L'Ateneo rende pubblici, a cura del Centro di Ateneo di cui all'art.23 i Servizi universitari destinati ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 19

Doveri dei Docenti

1. I Docenti svolgono le attività didattiche di lezioni, esercitazioni e seminariali, di orientamento e di tutorato in maniera costante e continuativa. I regolamenti didattici di Facoltà prevedono le obbligazioni di presenza minima dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori nel corso dell'anno e devono, inoltre, prevedere che un congruo numero di ore sia dedicato al ricevimento degli studenti e distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario reso pubblico.
2. L'afferenza dei Docenti ai singoli Corsi di studio, sentite le Strutture didattiche e i Docenti interessati, è deliberata dalla Facoltà.
3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche a lui assegnate. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da cause di forza maggiore e da motivi scientifici o istituzionali e tempestivamente comunicata e autorizzata dal Responsabile della Struttura didattica competente. In caso di assenza prolungata o ripetuta il Responsabile provvede alla sostituzione del Docente, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
4. I Professori e i Ricercatori presentano all'Organismo competente del Corso di studio, entro i tempi stabiliti dai Regolamenti didattici, i contenuti delle attività didattiche, nelle varie tipologie di cui sono incaricati, e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli rendere pubblici prima dell'inizio dell'anno accademico e assicurare la loro coerenza con gli obiettivi e i crediti. Sono stabiliti dal Regolamento didattico di Corso, le modalità di verifica e ogni intervento necessario per assicurare tale coerenza.
5. Ciascun Professore e ciascun Ricercatore provvede alla compilazione del Registro delle lezioni in accordo a quanto previsto dal Senato Accademico e dai Regolamenti didattici di Facoltà.
6. Ogni Professore o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto, e in sua presenza, lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
7. Nei casi in cui la prova finale di un Corso preveda l'elaborazione di una tesi, i Professori e i Ricercatori devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Corso di studio, un certo numero di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Articolo 20

Tutela dei Diritti degli Studenti

1. Nella più alta istanza la tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore il quale provvede a curare le modalità necessarie e ad attivare gli strumenti adeguati per il perseguimento di tale scopo.
2. Su tali istanze il Rettore provvede, sentiti i Consigli o le Commissioni delle strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

Articolo 21

Requisiti di Ammissione ai Corsi di studio, Preparazione Iniziale degli Studenti ed Attività Didattiche Integrative

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio richiedono allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica.
2. Per il Corso di Laurea, la mancanza di tali pre-requisiti culturali determinati dai Regolamenti, prende il nome di debito formativo. L'assolvimento del debito formativo dovrà essere soddisfatto e verificato entro il primo anno di corso. A tale scopo le Strutture Didattiche competenti prevedono l'istituzione di idonea attività formativa, che può essere svolta anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad minimo prefissato.
3. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, diversi da quelli oggetto di direttiva europea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso, nonché i requisiti curriculari richiesti e gli eventuali criteri di verifica dell'adeguata preparazione personale. L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire da parte dello studente: o con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane riconosciuti per il soddisfacimento dei crediti con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con il Corso di Studi specifici percorsi formativi. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima dalla verifica e della adeguatezza della preparazione individuale.
4. L'Università, con propria delibera, provvede al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione a Corsi di studio e di Dottorato di ricerca, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 22

Esami e Verifiche del Profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prova di esame per il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso.
4. Nel caso di corsi organizzati in moduli ogni modulo potrà concludersi con una prova di esame in accordo al Regolamento didattico.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Nel caso di corsi integrati, l'esame è unico alla fine del corso.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Responsabile della struttura didattica competente e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di regola il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; gli altri componenti sono docenti dello stesso o di affine ambito disciplinare ovvero cultori della materia. I Cultori della materia sono nominati dai Consigli di Facoltà interessati sulla base di un regolamento emanato dal Senato Accademico. Nel caso di corsi integrati la Commissione è composta dai docenti dei corsi. La modalità di funzionamento delle Commissioni giudicatrici è regolata dal Senato Accademico.
8. Il Responsabile della struttura didattica, nei casi di necessità ed urgenza o per adeguate motivazioni, può provvedere alla sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione.

Articolo 23

Esami Finali

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari previsti dal Regolamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una Lingua dell'Unione Europea, oltre l'Italiano e fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. A tal fine gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio dovranno prevedere l'acquisizione dei relativi crediti. L'Ateneo assicurerà Corsi di insegnamento, con livelli differenziati di approfondimento. L'accesso a tali Corsi è determinato dai risultati di una verifica iniziale. Le modalità di verifica della conoscenza di una delle lingue della Comunità Europea saranno stabilite dal Senato Accademico in accordo alle modalità di svolgimento dei relativi corsi. Analogamente lo studente deve dimostrare l'acquisizione di conoscenze informatiche e saranno assicurati i relativi Corsi.
2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

3. Per il conseguimento della Laurea gli Ordinamenti didattici devono prevedere la discussione di un elaborato scritto, allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti del Corso.
4. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di Ricerca gli Ordinamenti didattici devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti didattici, e comunque da almeno sette membri tra Professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia. Il Preside può delegare a presiedere la Commissione un altro professore di ruolo.
6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati e Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro un numero massimo stabilito dai Regolamenti didattici.
7. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate, in percentuali definite dai Regolamenti didattici.
8. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti inter-ateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Il conferimento del titolo di studio è comunicato pubblicamente dal Presidente della Commissione giudicatrice della prova finale.

Articolo 24

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore e con Enti pubblici e privati, attività di orientamento e tutorato rivolte:
 - a) agli studenti di scuola superiore per una scelta guidata degli studi;
 - b) agli studenti universitari di Corsi di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - c) a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono coordinate dallo specifico Centro di Ateneo, secondo quanto stabilito negli appositi Regolamenti.

Articolo 25

Studenti Ripetenti e Fuori Corso, Interruzione degli Studi

1. Lo studente viene iscritto come ripetente, per un massimo di tre anni:
 - se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di crediti e di frequenze;
 - se, avendo acquisito tutti i crediti previsti per il conseguimento del titolo accademico, intende modificare il piano degli studi.

Lo studente che, pur avendo ottenuto il numero minimo di crediti, intende per motivi personali ripetere l'anno ne fa motivata richiesta alla Commissione di Corso di studio.

Lo studente ripetente, a meno di richieste aggiuntive di frequenza deliberata dal Corso di studio, è tenuto a frequentare le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene iscritto in qualità di ripetente e ancora mancanti dal suo curriculum didattico.
2. Viene iscritto come fuori corso lo studente che non abbia acquisito entro la durata legale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio;
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini che vengono rigorosamente determinati dalla Commissione di corso di studio. In caso contrario le attività formative di cui egli ha usufruito si considerano non più attuali ed adeguate alla qualificazione richiesta dal Consiglio di studi frequentato. Il Consiglio del Corso di studio provvede in tali casi a determinare nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. Se non è diversamente previsto dal Manifesto degli studi, la posizione di studente fuori corso e quella di studente ripetente non danno luogo a diversi trattamenti dal punto di vista del pagamento delle tasse di iscrizione.

5. Decade dalla condizione di studente chi non abbia superato alcun esame per tre anni accademici o chi non completa il Corso di studio in un tempo pari al doppio della durata legale o lo studente a tempo parziale che non abbia ottemperato alla durata legale del corso di studio stabilita dal relativo regolamento.
6. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi.

Articolo 26

Studenti a Tempo Parziale

1. Lo studente può richiedere di essere iscritto ad un Corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale in quanto studente lavoratore o comunque impossibilitato alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche.
2. I Regolamenti Didattici di ogni Corso di Studio possono prevedere specifiche modalità per il soddisfacimento dei crediti formativi da parte degli studenti a tempo parziale. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta.
3. Lo studente a tempo parziale concorda, con la struttura didattica competente, il proprio percorso formativo; deve comunque completare il curriculum didattico entro i termini previsti.
4. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata su richiesta dello studente.
5. Tasse e contributi per gli studenti a tempo parziale sono stabiliti dal Senato Accademico.

Articolo 27

Rilascio Titoli e Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità della Legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, anche per via informatica, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa..
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del RGA, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà formato secondo modalità definite dal Senato Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Approvazione e Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto. Ogni successiva modifica è adottata con le medesime procedure.
2. Il Regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
3. All'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.
4. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in vigore.

Articolo 29

Disposizioni Transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a Corsi di studio con i nuovi Ordinamenti, secondo modalità definite dalle Commissioni di corso di studio, previo riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo e con i corrispondenti crediti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento della laurea di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

